ufficio e studi professionali

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- · Nota Informativa comprensiva del Glossario
 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione multigaranzia per uffici e studi professionali

edizione novembre 2010





ufficio e studi professionali



IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- · Nota Informativa comprensiva del Glossario
 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 COMPRENSIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione multigaranzia per uffici e studi professionali

edizione novembre 2010

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331



Informazioni sull'impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.). Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Via Leopardi, 15 (20123), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Avenue Matignon 75008 Paris France - Tel

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa-italia.it La Compagnia. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese Isvap n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi Isvap con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2010), ammonta a 638.207.057 euro di cui 211.168.625 euro di capitale sociale interamente versato e 427.038.429 euro di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 190,09%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.). Avvertenza

E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Ufficio e studi professionali, è un prodotto multigaranzia (Sezioni INCENDIO, FURTO e RAPINA, CRISTALLI, ELETTRONICA, RESPONSABILITÀ CIVILE, ASSISTENZA) per assicurare uffici e studi professionali, caratterizzato da garanzie acquistabili separatamente e/o congiuntamente fra loro.

Informazioni sul contratto

La **Sezione A - INCENDIO** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da:

- a) incendio, fulmine, implosione e scoppio;
- b) esplosione:
- c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti;
- e) onda di pressione (bang sonico);
- f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni;
- g) fumo;
- h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi); nonché guasti provocati dai ladri;
- eventi atmosferici; e più precisamente i danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria; nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica;
- j) sovraccarico neve:
- k) gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture;
- fenomeni elettrici a macchine e impianti facenti parte del Fabbricato assicurato; a attrezzatura ed apparecchi elettronici facenti parte del Contenuto;
- m) fuoriuscita di acqua condotta;
- n) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua;
- o) occlusione di condutture.

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente "Sezione A - Incendio";

- p) i danni materiali ai beni assicurati che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;
- q) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- r) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza; comprese le spese per trasloco del contenuto rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali;
- s) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino;
- t) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme che regolano il sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):

- RISCHIO LOCATIVO (A1);
- RICORSO TERZI (A3);
- COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4).

La copertura assicurativa base Incendio può essere ridotta mediante 2 diverse Combinazioni Escludibili (opzionali) che se richiamate prevedono l'esclusione di una o più garanzie con relative riduzioni di costo.

La **Sezione B - FURTO e RAPINA** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), con le seguenti garanzie:

 a) furto con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con introduzione clandestina;

Informazioni sul contratto

- b) furto attraverso le luci di serramenti/inferriate; furto durante i periodi di chiusura diurna e serale; furto con spaccata;
- c) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza anche iniziata dall'esterno;
- d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina;
- e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi;
- f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- g) spese ed onorari del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 40 "Procedura per la valutazione del danno" delle C.G.A., nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito;
- h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi addetti;
- i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio o studio professionale.

La copertura assicurativa Furto e rapina può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):

- VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2);
- PORTAVALORI (B3):
- COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4).

La **Sezione C - CRISTALLI** (Art. 28 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.) prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché per le rotture causate da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La **Sezione D - ELETTRONICA** prevede la copertura assicurativa per i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio (Art. 34 - "Oggetto dell'assicurazione" delle C.G.A.), causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Inoltre è compresa anche la garanzia: **Maggiori spese** per noleggio apparecchio elettronico sostitutivo.

La copertura assicurativa Elettronica può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione della Garanzia Complementare (opzionale): SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)

La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede una garanzia base R.C.T., che è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale.

Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali.

La garanzia R.C.T. si estende inoltre ai danni arrecati a terzi a causa di un incendio del fabbricato destinato ad ufficio-studio professionale, o per inquinamento accidentale, ai danni ai veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi, ecc.

È prevista anche la R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Art. 52 delle C.G.A.), che opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge (es. lavoratori parasubordinati quali i lavoratori a progetto, nonché gli eventuali lavoratori somministrati o distaccati da altre aziende, ecc.).

La garanzia R.C.T. può essere limitata anche alla "R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato" (E2).

La **Sezione F - ASSISTENZA** prevede le seguenti prestazioni: Art. 69 - "Invio artigiani": a) Reperimento ed invio idraulico; b) Reperimento ed invio elettricista; c) Reperimento ed invio del fabbro; Art. 70 - "Ripristino dell'ufficio/studio professionale dopo il sinistro"; Art. 71 - "Casella postale, fax e segreteria telefonica di emergenza"; Art. 72 - "Trasloco definitivo"; Art. 73 - "Immediato rientro dell'Assicurato"; Art. 74 - "Invio di guardia giurata"; Art. 75 - "Servizio di segreteria".

Informazioni sul contratto

Avvertenza - Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicita specifici articoli delle C.G.A., così come previsto dagli articoli Artt. 18, 26, 30, 36; 63, 76 - "Esclusioni", Artt. 31, 37 - "Criteri e limiti di indennizzo", Art. 50 - "Persone non considerate terzi" delle C.G.A.

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, co previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle Condizioni Generali curazione con sfondo retino).

Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per ogni singola sezione di polizza, mentre paranzia sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (co vo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.

Inoltre al termine di ogni singola sezione di polizza sono previste delle tabelle riassuntive con l'indicazior franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento previsti dal contratto.

Avvertenza - Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dagli Artt. 26 lettera sclusioni", Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle C.G.A.).

Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o massimali

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (limite massimo d'indennizzo) alle ture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la ridu il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali opportunamente evidenziati sulle C.G.A con sfondo retino, trovano la loi cazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

per la <u>Sezione A - Incendio</u>: gli Artt. 14 - "Oggetto dell'assicurazione"; 19 - "Criteri e limiti di indennizzo - Deroproporzionale"; nonché le seguenti Garanzie Complementari "Ricorso terzi"; "Costo di ricostruzione enti partic

per la <u>Sezione B - Furto e rapina</u>: gli Artt. 23 - "Oggetto dell'assicurazione"; 27 - "Criteri e limiti di indennizzo ché le seguenti Garanzie Complementari "Valori nei mezzi di custodia"; "Portavalori"; "Costo di ricostruzio particolari";

per la Sezione C - Cristalli: l'Art. 31 - "Criteri e limiti di Indennizzo:

per la <u>Sezione D - Elettronica</u>: gli Artt. 34 - "Oggetto dell'assicurazione"; 37 - "Criteri e limiti di indennizzo; no seguente Garanzia Complementare "Supporti di dati - Programmi in licenza d'uso";

per la <u>Sezione E - Responsabilità Civile</u>: gli Artt. 52- "R.C.O. - Assicurazione della responsabilità civile verso i tori di lavoro"; 53 - "R.C.T. - Oggetto dell'assicurazione"; Art. 61 - "Massimale"; Garanzia Particolare: "R.C. alla sola proprietà del fabbricato"; nonché dalle Condizioni Speciali (Artt. 54; 55; 56; 57; 58; 60);

per la <u>Sezione F - Assistenza</u>: gli Artt. 69 - "Invio artiglani"; Art. 70 - "Ripristino dell'ufficio/studio professiona il sinistro"; Art. 71 - "Casella postale, fax e segreteria telefonica di emergenza"; Art. 72 - "Trasloco definitivo"; - "Immediato rientro dell'Assicurato"; Art. 74 - "Invio di guardia giurata".

Possono essere operative anche altre clausole che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pag dell'indennizzo quali, a titolo esemplificativo, gli articoli: Art. 22 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività c ranzia"; Art. 39 - "Esagerazione dolosa del danno"; Art. 45 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 47 - "Pag dell'indennizzo - Anticipo Indennizzo - Indennizzo separato", Art. 48 - "- "Riduzione delle somme assicurate a di furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici d'ufficio e loro reintegro"; An Tolleranza numero addetti" delle C.G.A.

Avvertenza - Assicurazione parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al m della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dall'/-"Assicurazione parziale" delle C.G.A. e quanto sancito sancito dall'art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall'. "Criteri e limiti di indennizzo - Deroga alla proporzionale" delle C.G.A.

Informazioni sul contratto

Esempi di applicazione di Franchigia:

Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 102,00 per sinistro. Importo liquidato 898,00 Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 102,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000, euro (10.000 - 10% = 9.000), poiché il 10% di 10.000 euro (cioè 1.000 è superiore al minimo di 102).

Danno accertato 1.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 102,00 euro per sinistro, importo liquidato 898,00 euro (1.000 - 102 = 898), poiché il 10% di 1.000 euro (cioè 100 è inferiore al

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo:

Danno accertato 2.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 102,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 2.583,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 1.800,00 euro (pari 2.000 - 10% = 1.800), poiché il 10% di 2.000 euro (cioè 200 è superiore al minimo di 102) e l'importo totale di 1.800 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 2.583 euro.

Danno accertato 20.000,[∞] euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 102,[∞] euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 2.583.00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 2.583,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro (pari 20.000 - 10% = 18.000) è superiore al limite massimo di indennizzo di 2.583 euro.

Esempio di applicazione di riduzione dell'indennizzo prevista per mezzi di chiusura non aventi caratteristiche conformi a quelle previste in polizza per l'assicurazione furto:

Somma assicurata Furto a Primo Rischio Assoluto 30.000,00 euro; Danno accertato 50.000,00 euro, riscontrato furto forzando mezzi di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelle previste in polizza; AXA corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Importo liquidato 24.000,¹⁰⁰ euro (pari all'80% di 30.000 euro).

Avvertenza - Adeguamento del premio e delle somme assicurate- Indicizzazione

Se richiamata in polizza l'Indicizzazione e/o indicato il relativo numero indice le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità previste dalla clausola "Indicizzazione - Adeguamento automatico" (Art. 81) delle C.G.A.

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiara-Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio \$000 la variazione di tipologia di attività esercitata; oppure la variazione del numero di addetti (es. da 2 a 5 addetti) oppure in caso di assicurazione furto la modifica dei mezzi di chiusura o l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile. Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

Informazioni sul contratto

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 206,[∞] euro. Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto. Tale limitazione non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Avvertenza

L'Intermediario / Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto nell'ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla Compagnia, una riduzione applicata sul premio di tariffa. L'applicazione di eventuali sconti previsti dalla flessibilità di Agenzia o dovuti all'applicazione di eventuali convenzioni è espressamente indicata sul contratto stesso (le convenzioni di norma prevedono condizioni assicurative più favorevoli rispetto al contratto standard e sono riservate ad una specifica tipologia di Assicurati, es. dipendenti di una società o per determinate circostanze commerciali: es. operazione di marketing, di fidelizzazione della clientela, ecc.).

7. Rivalse

Avvertenza

Si avverte il Contraente/Assicurato che, eventuali rinuncia alla rivalsa sono espressamente indicate in polizza (Artt. 16 e 29 - "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione). In tutti gli altri casi AXA non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 8 - "Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione. È prevista inoltre la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle C.G.A.), in tal caso AXA, o anche il Contraente (qualora rivesta la qualifica di "consumatore" - ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo") dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione. Inoltre nei contratti di durata pluriennale è prevista la possibilità del Contraente "consumatore" (ai sensi dell'art. 33) comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 - "Codice del consumo"), di recedere dall'assicurazione alla ricorrenza annuale senza oneri e con preavviso di almeno 60 giorni, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 7/2007 del 31 gennaio 2007 (c.d. Bersani due).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Riteniamo utile indicare che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla legge italiana.

Informazioni sul contratto - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato nei paragrafi "Cosa fare in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione e precisamente Art. 38 - "Obblighi in caso di sinistro" per Incendio, Furto e rapina, Cristalli, Elettronica; Art. 65 - "Obbligo di avviso" per la Responsabilità Civile e Art. 77 - "Richiesta di assistenza - Prescrizione" per l' Assistenza. Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento agli Art. 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48 delle C.G.A.. per Incendio, Furto e rapina, Cristalli, Elettronica; Art. 66 per la Responsabilità Civile e Artt. 77, 78, 79 e 80 per l'Assistenza.

Avvertenza

Per la gestione dei sinistri Assistenza AXA si avvale di INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.P.A. - Con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma - Numero verde 800.86.81.22 (solo per l'Italia) - Tel. +39 06. 42.115.570 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 06.42.115.575 denominata in polizza AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

E-Mail: reclami@axa-italia.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami - Via Leopardi, 15 - 20123 MILANO

Fax (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'ISVAP, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

È inoltre possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati). Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 40 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" e dall'Art. 78 - "Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale" delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Amministratore Delegato Andrea Rossi

Glossario

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti:

i titolari, i prestatori di lavoro dipendente anche occasionali, collaboratori, sostituti, coadiuvanti e praticanti, compresi i lavoratori somministrati, i lavoratori parasubordinati, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., i familiari che operano nell'ufficio - studio professionale a qualsiasi titolo.

Apparecchi elettronici: è l'insieme delle seguenti apparecchiature:

- a) apparecchi elettronici d'ufficio: macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, personal computer, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione, prevenzione ed allarme, bilance elettriche ed elettroniche.
- apparecchi elettronici professionali: impianti per la diagnosi e la terapia, apparecchi elettromedicali; impianti per l'analisi dei materiali, di ricerca scientifica, di misurazione e di controllo.

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Catenaccio:

robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.

Contenuto:

è l'insieme dei seguenti beni:

- attrezzatura: arredamento dell'ufficio o studio professionale, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, vetrine e tendoni, e quant'altro di simile inerente all'attività, esclusi gli enti particolari;
- b) apparecchi elettronici: d'ufficio e professionali;
- c) campionari merci: compresi oggetti di cancelleria nonché quadri, tappeti ed oggetti d'arte, esclusi in ogni caso i preziosi e pellicole cinematografiche;
- d) **effetti personali** dell'Assicurato e suoi addetti nonché valori, escluso quanto riposto nelle abitazioni.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Copertura:

il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose:

gli oggetti materiali e gli animali.

Enti particolari:

archivi e relativi dati di archivio, documenti, disegni, registri, microfilm, supporti dati, modelli.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, ivi compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, esclusa l'area.

Estorsione:

costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Glossario

Franchigia:

l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata dedot-

to dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione

del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Furto:

reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624

Codice Penale.

Implosione:

repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infiammabili:

gas combustibili:

sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre:

lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'attrezzatura o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dell'ufficio-studio professionale, comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari.

Lavoratori parasubordinati: lavoratori che hanno con l'Assicurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale rapporto è caratterizzato dal fatto che il collaboratore presta la propria opera a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è coordinata con quella del committente e continuativa. Il contratto di lavoro a progetto (di cui al D.Lgs. n. 276/2003) rientra tra i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Manutenzione ordinaria:

sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono esclusi i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o lavori in pozzi.

Manutenzione straordinaria:

sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.

Glossario

Mezzi di custodia:

armadio di sicurezza: mobile metallico ad uno o due battenti studiato e realizzato per la custodia di preziosi e valori, di peso non inferiore a 200 Kg., dotato delle seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura antistrappo dal lato cerniere e protezione antistrappo almeno delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave o a combinazione) per la riferma dei catenacci.

cassaforte mobile: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Il peso minimo non deve essere inferiore a 200 Kg.

cassaforte a muro: mezzo di custodia dotato di corpo di acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

Parti:

il Contraente e la Società.

vista dall'art. 1907 C.C.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

Preziosi:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestatori di

le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti.

lavoro dipendente:

orologi di metallo prezioso, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo pre-

zioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni. Primo rischio assoluto: forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale pre-

Programmi in licenza d'uso: s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Rapina:

reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Rottura di apparecchi elettronici:

danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

Scasso:

forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Glossario

Scippo: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che

rimane a carico dell'Assicurato.

Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno mede-

simo.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non do-

vuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbrica-

to.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società / AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Supporto di dati: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso

memoria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere

il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Ufficio - Studio i locali in cui l'Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentan

professionale:

Tubo Interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completa-

mente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da

strutture murarie.

Unità Tecnica: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un

premio.

Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a tito-

lo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate), esclusi preziosi.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale

plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di

pari resistenza.

ufficio e studi professionali

Condizioni Generali di Assicurazione

edizione novembre 2010

Premessa

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza UFFICIO e STUDI PROFESSIONALI Mod. 2021, sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme e/o i massimali indicati sulla polizza per le singole unità tecniche, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- la Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale:
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 61 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10| Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11 | Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Premessa

Art. 12| Integrazione della definizione di Fabbricato

Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, scale mobili, antenne centralizzate, impianti solari ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Sono inoltre comprese le dipendenze: centrale termica, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate.

In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.

Art. 13| Tolleranze del fabbricato che non costituiscono aggravamento

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

- a) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Che cosa è assicurato

Art. 14| Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- a) incendio, fulmine, implosione o scoppio;
- esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
- c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- d) urto di veicoli stradali o di natanti;
- e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione delle lettera b) del presente articolo i danni provocati da ordigni esplosivi.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% e comunque un minimo 102.00 euro.

Sono inoltre compresi i **guasti provocati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.033,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla Sezione B - Furto e rapina, se ed in quanto operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

Relativamente alla garanzia: atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; guasti provocati dai ladri non sono indennizzabili i danni:

- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o
 cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae
 per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o
 distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i) **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificas-

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

sero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono compresi i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.583.ºº euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Relativamente alla garanzia: eventi atmosferici e danni materiali direttamente causati dalla grandine non sono indennizzabili i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina, cedimento o franamento del terreno;
- formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico:
- sovraccarico neve, gelo salvo quanto previsto alla lettera j) e k) dell'Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione";

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

b) subiti da:

- insegne, antenne, cavi aerei, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
- tettoie e tende esterne;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- j) sovraccarico neve, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 153,00 euro.

Relativamente alla garanzia sovraccarico neve non sono indennizzabili i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
- k) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.583,00 euro.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dalla successiva garanzia n).

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:
 - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata all'unità tecnica A1 Fabbricato;
 - attrezzatura ed apparecchi elettronici, facenti parte del contenuto assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 2% della somma assicurata all'unità tecnica A2 Contenuto, ma con il limite per sinistro e per annualità assicurativa per gli apparecchi elettronici di 1.033,00 euro.

Nel caso in cui sia operante in polizza l'unità tecnica D1 - Apparecchi elettronici d'ufficio, inerente l'assicurazione elettronica, la presente garanzia non si intende operante per quei beni assicurati nella Sezione D - Elettronica.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Relativamente alla garanzia fenomeni elettrici non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;
- m) fuoriuscita di **acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.

Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 2.583,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

Relativamente alla garanzia acqua condotta non sono indennizzabili i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo, salvo quanto previsto alla lettera k) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti, salvo quanto previsto alla lettera o) dell'Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione";
- da usura, corrosione o difetti di materiali:
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

n) **ricerca e riparazione guasti** per danni da spargimento d'acqua in caso di danno indennizzabile in base alla predetta garanzia m) acqua condotta a seguito di rottura accidentale delle condutture o alla garanzia gelo di cui alla lettera k), comunque esclusi i tubi interrati.

Si rimborsano le spese:

- sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua:
- necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato;
- sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.583,∞ euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro, da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo;

 occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, al servizio del fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.583.⁰⁰ euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Relativamente alla garanzia occlusione di condutture non sono indennizzabili i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - Incendio:

- p) i danni materiali ai beni assicurati che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;
- q) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall'art. 1914 C.C.;
- r) le spese necessarie per: demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono inoltre comprese le spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo restando quanto previsto all'Art. 45 - "Limite massimo dell'indennizzo";

- s) i danni derivanti dalla **perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato** assicurato, a parziale deroga dell'Art. 18 "Esclusioni", lettera i), locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato. I locali utilizzati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;
- t) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle norme che regolano il sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di $5.165,^{00}$ euro, fermo restando quanto previsto all'Art. 45 - "Limite massimo dell'indennizzo".

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 15| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 16| Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 C.C. verso il Contraente nonché verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei condòmini, proprietari o affittuari e clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 17| Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing".

Che cosa non è assicurato

Art. 18| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e collezioni in genere aventi valore artistico o affettivo, preziosi;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale e di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato al punto s) del precedente Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione".

che regolano la Sezione A - Incendio

Come si indennizza

19| Criteri e limiti di indennizzo - Deroga alla proporzionale

È indennizzato:

a) per il fabbricato il valore a nuovo cioè la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il

b) per il contenuto:

se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

- il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso;
- il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di

se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 10.330,00 euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua od oggetto d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.165,00 per valori.

Deroga alla proporzionale

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

RISCHIO LOCATIVO (A1)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione A - Incendio, i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per l'unità tecnica Rischio Locativo la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

RICORSO TERZI (A3)

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A Incendio.
- b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

sorme che regolano la Sezione A - Incendio

DOSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (A4)

La Società indennizza nei limiti della somma assicurata, il costo del materiale e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei e degli altri eventi previsti nella presente Sezione A - Incendio.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Combinazioni escludibili

(Operanti solo se richiamate in polizza e/o applicate le relative deduzioni di premio)

Art. 20 | Combinazioni escludibili

COMBINAZIONE 1 (A5)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A5 - COMBINAZIONE 1, non si intendono operanti le seguenti garanzie:

- gelo, Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione", lettera k);
- fuoriuscita di acqua condotta, Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione", lettera m);
- spese di ricerca e riparazione guasti, Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione", lettera n);
- occlusione di condutture, Art. 14 "Oggetto dell'assicurazione", lettera o).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art. 18 - "Esclusioni".

COMBINAZIONE 2 (A6)

Qualora sia richiamata in polizza l'unità tecnica A6 - COMBINAZIONE 2, **non si intende operante** la seguente garanzia:

- atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio; danni provocati da ordigni esplosivi; i guasti provocati dai ladri alle porte ed ai serramenti Art. 14 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera h).

Restano espressamente confermate le esclusioni previste all'Art.18 - "Esclusioni".

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

S	ezione A - INCENDIO	
Beni	Limite di indennizzo per l'unità tecnica A2 - Contenuto	
Oggetti pregiati	10.330 euro per singolo quadro, tappeto ed arazzo, statua ed oggetto d'arte	
Valori	10% della somma assistrata	statua ed oggetto d'arte
Garanzia Base	Limits di in l	a con il massimo di 5.165 eur
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio	Limite di indennizzo	Franchigia
esplosivi	-	Scoperto 10% col minimo d 102 euro per sinistro
Guasti provocati dai ladri	1 033 aura par aini	102 curo per simistro
Eventi atmosferici	1.033 euro per sinistro	-
Danni materiali direttamente causati dalla	-	102 euro per sinistro
in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.	2.583 euro sinistro/anno	102 euro per sinistro
Sovraccarico neve	-	153 guro por cinist
Gelo	2.583 euro sinistro/anno	153 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a macchine e impianti del fabbricato	3% della somma assicurata A1- Fabbricato	102 euro per sinistro 102 euro per sinistro
Fenomeni elettrici a attrezzatura e apparec- chi elettronici facenti parte del contenuto	2% della somma assicurata A2- Contenuto; limite per gli apparecchi elettronici di 1.033 euro sinistro/anno	
Acqua condotta	2.583 euro sinistro/anno per tubi interrati	102 euro per sinistro
Ricerca e riparazione guasti	2.583 euro sinistro/anno	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Occlusione di condutture	2.583 euro sinistro/anno	102 euro per sinistro
Spese di demolizione e sgombero		102 euro per sinistro
nonché spese di trasloco del Contenuto illeso assicurato	30% dell'indennizzo pagabile	-
	per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno e sino alla con- correnza del 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo col massimo di 5.165 euro	-
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Franchis
ticorso Terzi (A3)	20% del massimale per danni da interruzioni o sospensioni di attività	Franchigia 102 euro per sinistro per danni da acqua
osto di ricostruzione enti particolari (A4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	- da acqua

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Premessa

Art. 21 | Integrazione della definizione di Fabbricato

Ai fini dell'efficacia della garanzia furto, per il fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve essere superiore, in linea verticale, a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale); se inferiore, il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato non presenti le predette caratteristiche costruttive si intendono operanti le disposizioni di cui al successivo Art. 22 - "Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia".

Art. 22 | Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e i premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati siano ascrivibili alla classe indicata in polizza;

a tale effetto si considerano di:

- CLASSE A

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm. senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm. ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a
 termini di polizza, senza alcuna eccezione a tale titolo;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 21- "Integrazione della definizione di fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma comunque ascrivibili alla seguente CLASSE B, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- 3) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati e comunque non ascrivibili alla seguente CLASSE B, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

CLASSE B

i mezzi di chiusura che rispondano alle seguenti caratteristiche:

ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
- 2) se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi all'Art. 21- "Integrazione della definizione di fabbricato" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

In tutti i casi, qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Che cosa è assicurato

Art. 23 | Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) furto commesso:
 - 4) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante:
 - 5) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine purché fisse e le portevetrate purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio;
- c) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- e) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il **furto di fissi e infissi** stessi.

La Società indennizza altresì:

- f) gli **atti vandalici**, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati:
- g) le **spese ed onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 40 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La Società inoltre rimborsa:

- h) le **spese sostenute per la duplicazione di documenti personali** sottratti all'Assicurato o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza;
- i) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'ufficio/studio professionale.
 - La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Condizioni Speciali (Sempre operanti)

Art. 24| Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Art. 26 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 25| Attrezzatura e apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing".

Che cosa non è assicurato

Art. 26| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti:
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi.
 - Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Come si indennizza

Art. 27| Criteri e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

È indennizzato per il contenuto:

se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

- il valore a nuovo dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, cioè il costo di rimpiazzo o di ripristino dei beni danneggiati, senza tener conto del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione ed uso.
 - Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;
- il valore di mercato per i campionari merci e gli effetti personali, comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali;

se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto",

 il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni danneggiati un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione e uso.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.330,⁰⁰ euro, per singolo quadro, tappeto ed arazzo, oggetto d'arte;
- 10% della somma assicurata, con il massimo di 5.165,00 euro, per valori;
- 2.066,⁰⁰ euro per sinistro per la garanzia guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi, di cui all'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione, lettera e);
- 10% della somma assicurata per la garanzia atti vandalici di cui all'Art. 23 "Oggetto dell'assicurazione", lettera f);
- 3% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 1.550,[∞] euro, <u>per la garanzia spese ed onorari dei periti</u> di cui all'Art. 23 "Oggetto dell'assicurazione", lettera g);
- 259,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, di cui all'Art. 23 "Oggetto dell'assicurazione", lettera h);
- 259,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo, per la garanzia spese di sostituzione delle serrature, di cui all'Art. 23 "Oggetto dell'assicurazione", lettera i).

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA (B2)

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza la perdita di valori custoditi in cassaforte e armadio di sicurezza nei locali costituenti l'ufficio - studio professionale.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui

La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 23 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga dell'Art. 46 - "Recupero beni rubati", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicu-

PORTAVALORI (B3)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata all'unità tecnica B3 - Portavalori, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o addetti di fiducia quando, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del tra-
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha inc) lo scippo;
- d) la rapina.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui

In caso di sottrazione dei valori, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) verificatisi al di fuori dell'orario di servizio fra le ore 6 e le ore 22;
- b) commessi sul portavalori che abbia minorazioni fisiche o menomazioni che lo rendano inadatto al trasporto dei valori e comunque abbia età inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni;
- c) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

COSTO DI RICOSTRUZIONE ENTI PARTICOLARI (B4)

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata alla unità tecnica B4 - Costo di ricostruzione enti particolari, il costo del materiale, compresi i bolli, i diritti, le spese di trasporto e le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti particolari a seguito di eventi per i quali è operante l'assicurazione della presente sezione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

L'indennizzo si intende comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione	B - FURTO E RAPINA		
Beni	Limite di indennizzo		
Valore a nuovo per attrezzatura	per l'unità tecnica B1 - Contenuto		
e appareccni elettronici	Doppio del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro		
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di 10.33 euro per singolo quadro, tappeto e arazzo, oggetto d'a		
Valori	10% della somma assicurata con il massimo di 5.165 euro		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Importo liquidabile	
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi	2.066 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o	
Atti vandalici	10% della somma assicurata B1 - Contenuto	scoperto -	
Spese ed onorari dei periti	3% dell'indennizzo pagabile col massimo di 1.550 euro		
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti	259 euro sinistro/anno	_	
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso	259 euro sinistro/anno	-	
Garanzie Complementari (Opzionali)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile	
/alori nei mezzi di custodia (B2)		80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
Portavalori (B3)		80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato	
osto di ricostruzione enti particolari (B4)	Spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro	- OJBIDSICEA HOD	

Norme che regolano la Sezione C - Cristalli

Che cosa è assicurato

Art. 28 | Oggetto dell'assicurazione

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle lastre dell'ufficio - studio professionale, dovute a rottura per causa accidentale o a fatto di terzi nonché quelle causate da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Condizione Speciale (Sempre operante)

Art. 29 | Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate, collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Che cosa non è assicurato

Art. 30| Esclusioni

Non sono rimborsate le spese per i danni alle lastre:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni e alluvioni;
- e) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- f) avvenuti durante traslochi, riparazioni, lavori di straordinaria manutenzione, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate:
- g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione nonché quelli a lastre alla cui data dell'effetto della polizza non erano integre ed esenti da difetti;
- h) dovuti a semplici scheggiature e rigature;
- i) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose;
- I) aventi valore artistico.

Relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciati;
- le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

Norme che regolano la Sezione C - Cristalli

Come si indennizza

Art. 31 | Criteri e limiti di indennizzo

Le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche e comprensive dei costi di trasporto ed installazione, sono rimborsate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

La garanzia è prestata sino ad un limite di indennizzo per lastra di 2.583,00 euro e comunque, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro una franchigia di 51,00 euro.

In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base agli eventi di cui alle Sezioni A - Incendio e B - Furto e rapina, se prestate, la Società risarcirà per dette sezioni e senza tener conto della franchigia ivi prevista, solo la parte di danno eccedente il capitale assicurato nella presente sezione.

Tabella limiti di indennizzo e franchigie

Sezione C - CRISTALLI		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Franchigia
Lastra (o insegna)	2.583 euro per singola lastra	51 euro per sinistro

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Premessa

Art. 32| Beni assicurati

L'assicurazione relativa alla unità tecnica D1 è prestata esclusivamente per gli apparecchi elettronici d'ufficio.

Art. 33 | Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manunei essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Che cosa è assicurato

Art. 34| Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti di **rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio**, assicurati all'unità tecnica D1, collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:

- a) imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione:
- c) rovesciamento di liquidi in genere;
- d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- e) gelo, valanghe, ghiaccio;
- f) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 153,00 euro per sinistro ed un limite di indennizzo per i conduttori esterni, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.033,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 45 - "Limite massimo di indennizzo".

La Società rimborsa altresì, purché a seguito di sinistro indennizzabile:

g) le **maggiori spese** documentabili per il noleggio di un apparecchio elettronico, atto a sostituire temporaneamente quello danneggiato, sino ad un limite massimo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 1.033,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 45 - "Limite massimo di indennizzo".

Condizione Speciale (Sempre operante)

Art. 35| Apparecchi elettronici d'ufficio in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi apparecchi elettronici d'ufficio appoggiati a contratti di "leasing".

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Che cosa non è assicurato

Art. 36| Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

- f) di incendio ed altri eventi previsti dalla Sezione A Incendio, di furto ed altri eventi previsti dalla Sezione B - Furto e rapina, salvo i danni di fenomeno elettrico;
- g) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- m) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- n) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
- a bracci e testine dei giradischi e dei registratori e relativamente agli apparecchi odontoiatrici i danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengano a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili a termini di polizza;
- p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
- q) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Norme che regolano la Sezione D - Elettronica

Come si indennizza

Art. 37 | Criteri e limiti di Indennizzo

È indennizzato, per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a primo rischio assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato, ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per le quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Garanzia Complementare (Operante solo se espressamente richiamata in polizza)

SUPPORTI DI DATI - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO (D2)

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso a primo rischio assoluto:

- a) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza.

Non sono indennizzabili, oltre quanto previsto all'Art. 36 - "Esclusioni", i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 5% e, comunque un minimo di 255,00 euro per sinistro.

Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezior	ne D - ELETTRONICA	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Rottura di apparecchi elettronici d'ufficio	1.033 euro sinistro/anno per i conduttori esterni	153 euro per sinistro
Maggiori spese per noleggio di apparecchio elettronico sostitutivo di quello danneggiato	1.033 euro per sinistro/anno	-
Garanzia Complementare (opzionale)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Supporti dati e programmi in licenza d'uso	-	Scoperto 5% col minimo di 255 euro per sinistro

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Cristalli, D - Elettronica

Art. 38| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società;
- c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o rubati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi elettronici d'ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato dalla Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 39| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 40 | Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

 a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dal Contraente ed uno dalla Società con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina dei proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese dei proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 41| Mandato del periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 38 - "Obblighi in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione dell'Art. 42 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 40 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 42 | Valore dei beni assicurati e determinazione dei danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola unità tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Per il fabbricato:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera
 a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al
 modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione.

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio:

- limitatamente all'attrezzatura ed apparecchi elettronici :
 - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - d) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.
 - L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura e degli apparecchi elettronici, avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera d);
- se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato al punto d), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati;

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

- limitatamente ai campionari merci ed effetti personali:
 - e) si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 44 - "Assicurazione parziale".

Per il contenuto, esclusi gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione B - Furto e rapina:

- l'ammontare del danno se inserito SI in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":
 - per l'attrezzatura e gli apparecchi elettronici, è dato considerando il costo di rimpiazzo dei beni asportati o danneggiati con altri nuovi, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro;

- per il campionario merci e gli effetti personali, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro;
- l'ammontare del danno se inserito NO in polizza all'opzione "Valore a nuovo Contenuto":
 - per il contenuto, è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- f) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- g) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- h) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli enti particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione A - Incendio o Sezione B - Furto e rapina l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità degli enti medesimi, escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico.

Per la rottura delle lastre, a seguito di evento previsto dalla Sezione C - Cristalli l'ammontare del danno si determina sulla base del valore di rimpiazzo delle lastre ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tener conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione.

La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a seguito di evento previsto dalla Sezione D - Elettronica:

- i) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - si stima, per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro, l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) diffalcato dell'importo stimato al punto 2).

- l) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito da sinistro stesso;
 - si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) diffalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), diffalcato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera i) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera I) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 43 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Art. 44 | Assicurazione parziale (Valida solo per la Sezione A - Incendio)

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre unità tecniche.

Art. 45 | Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 46| Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 47| Pagamento dell'indennizzo - Anticipo indennizzo - Indennizzo separato

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'Art. 26 - "Esclusioni", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla Sezione A - Incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 18 - "Esclusioni," lettera c).

Anticipo indennizzo

Relativamente alla Sezione A - Incendio, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 51.645.00 euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C - D

Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 48| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina, estorsione, rottura lastre, rottura degli apparecchi elettronici d'ufficio, e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole unità tecniche di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Che cosa è assicurato

Art. 49 | R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi previsti dall'oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidategli dall'Assicurato.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 50 | R.C.T. - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a):
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza o di lavoro parasubordinato con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 51| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 50 - "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- i titolari ed i dipendenti di aziende che possono trovarsi nell'ambito dell'ufficio studio professionale, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna e prelievo;
- 2) i liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio-studio professionale per ragione del loro incarico;
- 3) i titolari ed i dipendenti di ditte od enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli;

Art. 52 | R.C.O. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (E1)

La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in polizza con un limite pari al 50% del massimale stesso per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile anche in relazione al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti (compresi dirigenti) o a questi equiparati in quanto assicurati INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, anche sulla base di quanto regolato dal D.Lgs. n. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.550,¹⁰⁰ euro.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti.

Estensione della garanzia R.C.O. ai prestatori di lavoro non soggetti ad obbligo di assicurazione INAIL

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori para-subordinati, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.550,00 euro.

Estensione della garanzia R.C.O. ai lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n° 276

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai **prestatori di lavoro distaccati da altre aziende o somministrati**, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente obiettivamente valutabile.

Rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia minima di 2.550,00 euro.

La presente estensione opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente garanzia siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed eventuali successive modificazioni).

La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 53| R.C.T. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (E1)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

 dalla proprietà, conduzione o uso dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale, e relativi impianti fissi, in buono stato di conservazione e manutenzione, esclusa ogni responsabilità connessa all'attività professionale o commerciale.

Ad integrazione della definizione di fabbricato la garanzia è prestata anche per le recinzioni fisse e per i cancelli anche con comandi elettrici, i box e per gli spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali.

Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dell'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

L'assicurazione comprende i danni:

- relativamente alla proprietà del fabbricato, da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo). Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 102,00 euro; per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate;
- da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;

- da esistenza di tende in genere e strutture in spazi aperti di pertinenza dell'ufficio studio professionale;
- dalla proprietà o dall'uso di cani da guardia, nell'ambito del rischio assicurato;
- dall'esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei medesimi;
- dall'uso di velocipedi, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano da parte degli addetti per ragioni di servizio;
- da erogazione di corsi di formazione e stage;
- dalla partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall'allestimento o montaggio degli stand;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- da presentazione e dimostrazione dei prodotti.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Condizioni Speciali (Operanti in relazione al rischio assicurato)

Art. 54| Committenza

L'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

a) **Committenza auto** - per danni cagionati a terzi dagli addetti, purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia committenza auto è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga dell'Art. 62 - "Estensione territoriale", entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 153.00 euro per sinistro;

- b) di lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile, destinato ad ufficio-studio professionale;
- c) di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati ed impianti pertinenti l' ufficio-studio professionale assicurato, purché siano stati designati i Responsabili dei Lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).

La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:

- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,¹⁰⁰ euro ed un massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.

Restano comunque esclusi dalla garanzia R.C. committenza:

- i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi;
- i lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
- d) di lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- e) di **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature**, presso l'ufficio studio professionale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Art. 55| Consegna e prelievo documenti e pratiche

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna a domicilio di documenti e pratiche relative all'attività svolta dall'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 153,00 euro per sinistro ed il limite per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 56| Danni da Interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a deroga dell'Art. 63 - "Esclusioni", lettera h) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque un minimo di 1.530,00 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art. 57| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'ufficio - studio professionale assicurato.

Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce una franchigia di 153,00 euro.

Art. 58| Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga dell'Art. 63 - "Esclusioni", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzatura dell'ufficio - studio professionale.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e comunque un minimo di 1.530,00 euro; il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari all'5% del massimale assicurato.

Art. 59 | Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione R.C.T. è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dipendenti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti nei limiti del massimale previsto in polizza ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

Art. 60 | Danni da incendio

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga del successivo Art. 63 - "Esclusioni", lettera d) punto 2), comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad ufficio - studio professionale e relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Quanto si risarcisce

Art. 61| Massimale

L'assicurazione s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappresenta l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro. I limiti di indennizzo previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per la singola unità tecnica o condizione speciale interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Dove si risarcisce

Art. 62| Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa (salvo quando diversamente convenuto) e la garanzia R.C.O. è valida per il mondo intero.

Che cosa non è assicurato

Art. 63| Esclusioni

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

- a) i danni conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 58 "Danni da inquinamento accidentale";
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) i danni da:
 - 1) circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
 - 2) proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
 - 3) impiego di aeromobili;
 - 4) impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- c) i danni:
 - 1) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d) i danni:
 - 1) da furto:
 - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 60 - "Danni da incendio";
- e) i danni derivanti:
 - 1) dall'esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite svolte dall'Assicurato;
 - 2) da inadempimenti di natura contrattuale;

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

- f) i danni provocati:
 - 1) da persone non addetti, operanti nell'ufficio studio professionale;
- g) i danni derivanti:
 - dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- h) i danni derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 56 - "Danni da interruzione e sospensione di attività".
 - 4) campi elettromagnetici;
 - 5) presenza, detenzione e dall'impiego di amianto.

Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:

- i) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- j) relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati nonché i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

Inoltre la garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

k) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;

L'assicurazione R.C.O. non è valida:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Garanzia Particolare

(Operante solo se richiamata in polizza ed indicato il valore del fabbricato)

R.C. LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (E2)

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà del fabbricato, indicato in polizza, anche se locato a terzi, destinato ad ufficio - studio professionale, comprese le pertinenze quali: dipendenze, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, box e spazi adiacenti anche tenuti a giardino, le strade private ed i parcheggi pertinenziali, purché realizzate o presenti nel fabbricato stesso negli spazi ad esso adiacenti.

Ad integrazione dell'Art. 51 - "Estensione al novero dei terzi", nonché a parziale deroga dell'Art. 50 - "Persone non considerate terzi", sono considerati terzi gli affittuari, i loro familiari e dipendenti nonché i dipendenti dell'Assicurato stesso che prendano parte all'attività esercitata nel fabbricato assicurato.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione del fabbricato, nei termini previsti dall'Art. 54 - "Committenza", lettere b), c) con i limiti dalle stesse previsti.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà dell'Assicurato indicato in polizza.

Si intendono altresì espressamente operanti le Condizioni Speciali di cui agli Artt. 56 - "Danni da interruzione o sospensione di attività" e 58 - "Danni da inquinamento accidentale", con i limiti dalle stesse previsti.

Qualora i locali di proprietà facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato in polizza ivi compresa la quota di responsabilità a suo carico per danni derivanti dalla proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

Per i danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, una franchigia di 102,00 euro.

Per i danni derivanti da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.

La garanzia non comprende, oltre a quanto previsto dall'Art. 63 - "Esclusioni" (esclusioni per l'assicurazione R.C.T.):

- i danni derivanti da attività esercitate nel fabbricato assicurato;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- relativamente alla manutenzione straordinaria, derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione di fabbricati nonché i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o a rischi di lavori in pozzi.

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale proporzione.

Norme che regolano la Sezione E - Responsabilità Civile

Norme che regolano il sinistro per la Sezione E - Responsabilità Civile

Art. 64| Tolleranza numero addetti

Il premio relativo alla garanzia base della Sezione E - Responsabilità Civile, è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di:

- a) 2 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è inferiore a 15;
 oppure
- b) 4 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, se il numero complessivo degli addetti è uguale o superiore a 15;

la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell'art. 1898 C.C., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell'indennizzo. In caso di discordanza superiore, verrà applicata la regola proporzionale prevista dal citato articolo, senza tener conto nel calcolo dell'indennizzo della tolleranza concessa.

Art. 65| Obbligo di avviso

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 66 | Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.



Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE			
Garanzia Base R.C.O.	Limite di indennizzo	Franchigia	
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	50% del massimale assicurato per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.550 euro	
Garanzia Base R.C.T.	Limite di indennizzo	Franchigia	
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico		102 euro per sinistro	
Condizioni Speciali R.C.T. (Operanti in relazione al rischio assicurato)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia	
Committenza auto	-	153 euro per sinistro	
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro	
Consegna, prelievo documenti e pratiche	10% del massimale assicurato sinistro/anno	153 euro per sinistro	
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.530 euro per sinistro	
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi	-	153 euro per veicolo danneggiato	
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.530 euro per sinistro	
Garanzia Particolare R.C. limitata alla sola proprietà del fabbricato	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia	
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	-	102 euro per sinistro	
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	10% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro	
Danni da interruzione o sospensione di attività	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.530 euro per sinistro	
Danni da inquinamento accidentale	5% del massimale assicurato sinistro/anno	Scoperto 10% col minimo di 1.530 euro per sinistro	

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Premessa

Art. 67| Oggetto delle prestazioni

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata dalla Società, affidata alla:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.

Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma Numero verde 800 / 86.81.22 (solo per l'Italia)

Tel. +39 / 06.42.115.570 (per chiamate dall'estero) - Fax +39 / 06.42.115.575

di seguito denominata AXA Assistance.

Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti della presente polizza di assicurazione della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della polizza stessa.

La Società, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di assistenza sono operanti indipendentemente dalla garanzia prescelta in polizza, possono essere richieste direttamente dall'Assicurato/Contraente o da un suo addetto di fiducia.

Prestazioni di assistenza

Art. 68| Servizio di ricerca artigiani

La Centrale operativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, di AXA Assistance, è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo ed il recapito telefonico di artigiani convenzionati, quali:

- elettricisti,
- falegnami,
- idraulici.
- riparatori di apparecchi elettronici,
- vetrai.

Art. 69| Invio artigiani

La Centrale Operativa è a disposizione per:

a) Reperimento ed invio idraulico

Qualora:

- in seguito a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico si abbia un allagamento oppure un'infiltrazione nell'ufficio - studio professionale o nelle unità immobiliari dei vicini;
- in caso di mancanza totale di acqua nell'ufficio studio professionale non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione:
- in caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idrico;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un idraulico.

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Resta a carico di AXA Assistance l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili, su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situato l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

b) Reperimento ed invio elettricista

Qualora in seguito a mancanza della corrente elettrica nell'ufficio - studio professionale per guasti di interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà all'ufficio - studio professionale dell'Assicurato un elettricista.

Resta a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'ufficio-studio professionale dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timers o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

c) Reperimento ed invio del fabbro

Qualora:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura purché non elettronica, non è possibile entrare in ufficio - studio professionale;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'ufficio studio professionale è compromessa in modo grave e la sicurezza del medesimo non è garantita;

la Centrale Operativa invierà a casa dell'Assicurato un fabbro.

Resta a carico di AXA Assistance, l'uscita e la manodopera del fabbro fino alla concorrenza di 104,00 euro per evento ma, con il massimo di 312,00 euro per anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su porte e cancelli che non siano di stretta pertinenza dell'ufficio studio professionale e di proprietà o possesso del titolare dell'ufficio stesso;
- gli interventi su impianti di sicurezza e allarme.

Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere nel complesso prestate più di tre volte per ciascun anno assicurativo.

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Art. 70| Ripristino dell'ufficio - studio professionale dopo il sinistro

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ufficio - studio professionale necessiti, per il ripristino dei locali, di lavori di pulizia, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Tale prestazione rimane a carico della Società fino ad un massimo di 155,00 euro per evento e per anno assicurativo.

Art. 71| Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ufficio - studio professionale diventi improvvisamente inagibile, AXA Assistance provvederà a mettere a disposizione il Servizio di segreteria postale privata e ricevimento telefax presso un Centro affiliato Mailboxes più vicino al domicilio del titolare dell'ufficio.

AXA Assistance tiene a proprio carico il costo di tale servizio per il periodo di inagibilità dei locali dell'ufficio - studio professionale con il massimo di 90 giorni. Inoltre AXA Assistance mette a disposizione un Servizio di Segreteria telefonica d'emergenza per un periodo massimo di 5 giorni dalla data del sinistro.

Art. 72| Trasloco definitivo

Qualora, in seguito a sinistro, l'ufficio - studio professionale dell'Assicurato risulti definitivamente inabitabile, AXA Assistance provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o presso la nuova sede dell'ufficio - studio professionale.

La Società terrà a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di 1.033,00 euro purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro stesso.

Art. 73| Immediato rientro dell'Assicurato

Qualora, in seguito a sinistro, si rendesse indispensabile presso l'ufficio - studio professionale danneggiato la presenza dell'Assicurato, la Società provvederà ad organizzare il rientro dello stesso al suo ufficio - studio professionale, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro), tenendo a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di 259,00 euro.

Art. 74| Invio guardia giurata

Qualora a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'ufficio - studio professionale, AXA Assistance organizza la vigilanza dei locali mediante istituti di vigilanza, per un periodo massimo di 24 ore tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un limite di 259,00 euro.

L'invio della guardia giurata è previsto in caso di forzata assenza del titolare dell'ufficio - studio professionale assicurato e su sua espressa autorizzazione.

Art. 75| Servizio di segreteria

La Centrale Operativa è inoltre a disposizione per fornire immediatamente o qualora ciò non fosse possibile, richiamando l'Assicurato entro le successive 8 ore lavorative:

- nominativi e recapiti di artigiani: elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, ecc.;
- reperimento e disponibilità di servizi di soccorso d'urgenza quali: ambulanze, guardie mediche, aerei-elicotteri sanitari, centri grandi ustionati e antiveleni, servizi veterinari, ecc.;
- nominativi e recapiti dei Centri di Assistenza delle principali case di apparecchiature per ufficio:
- indirizzi e recapiti delle Agenzie, Uffici di Liquidazione Danni della Società:

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

- informazioni e consigli di carattere legale quali: diritti e doveri dell'Assicurato in caso di sinistro, indirizzi e recapiti di avvocati, periti, ecc., procedure per la denuncia di sinistro presso le Compagnie di Assicurazione e le competenti Autorità.

Art. 76 | Esclusioni - Limiti di esposizione - Responsabilità

a) Esclusioni

Premesso che si intendono richiamate le esclusioni di cui all'Art. 18 - "Esclusioni" delle Norme che regolano la Sezione A - Incendio:

- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance in alternativa, o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
- nessuna prestazione viene fornita, e nessun indennizzo viene pagato da AXA Assistance per sinistri che abbiano interessato le eventuali parti comuni del fabbricato identificato in polizza.

b) Limiti di esposizione

I limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA Assistance non effettuerà in nessun caso rimborso per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa.

Pertanto l'organizzazione di una delle prestazioni di assistenza su iniziativa dell'Assicurato può dar luogo a rimborso solo nel caso in cui AXA Assistance abbia precedentemente dato la relativa autorizzazione; in tal caso AXA Assistance fornirà all'Assicurato il numero relativo alla sua pratica.

c) Responsabilità

AXA Assistance non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivanti direttamente e/o indirettamente da:

- a) guerra, invasione, atti di ostilità di nemici, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo;
- b) inondazioni e/o alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti dei terreno, nevicate, valanghe, gelo;
- c) ionizzazione radioattiva e contaminazione conseguente ad esplosione o combustione nucleare, o da manipolazione di oggetti radioattivi e/o esplosivi.

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Richiesta di assistenza

Art. 77| Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste direttamente a AXA Assistance, telefonicamente Numero Verde 800 / 86.81.22 (dall'estero Tel. +39 / 06.42.115.570) oppure via fax (+39 / 06.42.115.575), nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre tre giorni dal verificarsi dell'evento che le renda necessarie.

La Centrale Operativa 24 su 24 per 365 giorni l'anno è a disposizione per fornire immediatamente assistenza mediante Linea Verde.

Per i servizi di consulenza o informazione, qualora non fosse possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'ufficio studio professionale assicurato;
- numero di polizza;
- cognome e nome del Contraente/Assicurato, suo indirizzo o recapito (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax o telex);

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute su preventiva autorizzazione della Centrale Operativa contattata dall'Assicurato al momento del sinistro è necessario trasmettere gli originali delle ricevute, delle fatture, e in generale tutta la documentazione delle spese relative al sinistro di cui si chiede il rimborso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente contratto, si prescrive nel termine di 2 anni a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 78| Controversie sulla liquidazione dei danni - Arbitrato irrituale

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le Parti, di comune accordo per iscritto, possono procedere mediante due periti, nominati uno per ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina o se i due periti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

Art. 79 | Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 77 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

Art. 80| Rinvio alle norme di assicurazione

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Norme che regolano la Sezione F - Assistenza

Tabella limiti di esposizione

Prestazione	Spese/Costi in garanzia	Limite di esposizione
		104 euro per evento
a) Reperimento e invio idraulico	Uscita e manodopera	312 euro per anno
	Restano a carico dell'Assicurato tutti i costi	104 euro per evento
) Reperimento e invio elettricista	relativi al materiale necessario per la riparazione	312 euro per anno
c) Reperimento e invio del fabbro		104 euro per evento
		312 euro per anno
Le garanzie di assistenza di cui alle lettere a), b 3 volte per ciascun anno assicurativo.		
Ripristino dell'ufficio-studio professionale dopo il sinistro	Ripristino locali, lavori di pulizia	155 euro per evento e per anno
Casella postale, telefax e segreteria telefonica di emergenza	Segreteria telefonica di emergenza solo per un massimo di 5 giorni dalla data del sinistro	Per il periodo di inagibilità dei locali con il massimo di 90 giorni
Trasloco definitivo	Trasloco presso deposito provvisorio o nuova sede ufficio o studio professionale	1.033 euro purché trasloco entro 30 giorni dal sinistro
Immediato rientro dell'Assicurato	Aereo classe turistica, treno 1° classe o altro mezzo ritenuto più idoneo	259 euro
Invio guardia giurata	Vigilanza locali	Fino a 259 euro Periodo massimo 24 ore

Condizione Particolare - Indicizzazione

Condizione Particolare - Indicizzazione

(Valida se richiamata in polizza ed indicato il relativo numero indice)

Art. 81| Indicizzazione - Adeguamento Automatico

Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della Sezione F- Assistenza) in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

- a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità ed il premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente Condizione Particolare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Elenco Attività

Elenco attività

Con riferimento alle Condizioni Generali di Assicurazione le categorie di rischio sono stabilite in funzione della gravità del rischio (A rischio meno grave; C rischio più grave).

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Codice	Sezione A - Incendio	Sezione B Furto e rapina
the state of the s		Categorie	di rischio
Agenzia cinematografica (escluso deposito pellicole)	9212	Α	В
Agenzia di assicurazione - broker	6603	Α	C
Agenzia di cambio	6512	A	С
Agenzia di noleggio automezzi (escluso automezzi)	7110	A	В
Agenzia di pompe funebri (escluso deposito casse funerarie)	9303	Α	A
Agenzia di pubblicità	7440	A	В
Agenzia di software	7220	В	В
Agenzia di spettacolo	9232	A	В
Agenzia di stampa	9240	Α	В
Agenzia immobiliare	7011	A	В
Agenzia Investigativa	7460	A	В
Agenzia ippica	9272	В	C
Agenzia mobiliare	6712	A	В
Agenzia pratiche auto - nautica	8041	A	В
Agenzia recapiti	6412	A	С
Agenzia viaggi - compagnia aerea/navigazione	6330	A	С
Ambulatorio medico e analisi	8512	В	A
Ambulatorio veterinario	8520	A	A
Centro elaborazione dati	7230	В	В
Copisteria	7494	В	В
Studio commercialista	7412	A	В
Studio di agronomo	7310	A	В
Studio di amministrazione stabili	7414	A	В
Studio di architetto	7420	A	В
Studio di avvocato - Procuratore	7410	Α	В
Studio/ambulatorio di callista - podologo	8514	A	A
Studio di disegnatore tecnico	7422	A	В
Studio di figurinista, modellista	7423	A	В
Studio di ingegneria	7421	A	В
Studio di medico dentista (esclusi metalli preziosi)	8513	A	A
Studio di notalo	7411	A	C
Studio medico	8511	A	A
Ufficio brevetti	7424	A	В
Jfficio di consulenza e perizie	9112	A	В
Ufficio di rappresentanza	5110	В	C

Articoli di legge

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti: 1427):
- 2) la causa (1343 e seguenti: 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nel confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta e la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articoli di legge

1916 C.C.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

1917 C.C.

Assicurazione della responsabilità civile

(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)

2049 C.C.

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

2094 C.C.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

2359 C.C.

Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società control-

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

D.Lgs. 206/2005 art. 3

Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)

stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un 3) organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4)

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

 compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;

La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁶ Cloè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;

società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di
assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;

società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sul fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; W.FF; W.UU); attri soggetti o banche dati nei confronti dei quali ia comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso del suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI) e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it

- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di compunicazione commerciale.

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi songetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:

^{1.} L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.